



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

UFFICIO TECNICO – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUE, SUAP, AMBIENTE

Ordinanza n. 66 del 2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO NELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA MATTEOTTI - DAL CIVICO N. 11 AL CIVICO N. 21 - PER LAVORI DI POSA NUOVI CAVIDOTTI A PARTIRE DAL GIORNO 14/11/2022 E FINO AL GIORNO 06/12/2022 DURANTE GLI ORARI LAVORATIVI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta presentata dal Geom. Emilio Lullo che deve effettuare lavori di manutenzione dell'elettrodotto presente in Via Matteotti, tra il civico n. 11 e il civico n. 21, per conto di E-Distribuzione S.p.A.;

Considerato che al fine della regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria relativo alla posa di nuovi cavidotti elettrici, nonché della necessità di eseguire i lavori in regime di sicurezza, risulta necessario provvedere all'istituzione del senso unico alternato, a partire dalla giornata del 14/11/2022 e fino al 06/12/2022 (dalle ore 8:00 alle ore 18:00), lungo la Via Matteotti nel tratto compreso tra il civico n. 11 e il civico n. 21;

Visto il D. Lgs 18.08.2000, n.267;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di attuazione;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO IL TRATTO DELLA VIA MATTEOTTI COMPRESO TRA IL CIVICO N. 11 E IL CIVICO N. 21, INTERESSATO DALLE OPERAZIONI DI POSA DI NUOVI CAVIDOTTI ELETTRICI, A PARTIRE DAL GIORNO 14/11/2022 AL GIORNO 06/12/2022, DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI STESSI, OVVERO NELLA FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE ORE 8:00 LE 18:00.

AUTORIZZA

il Corpo di P.L. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l'attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

DISPONE

al personale incaricato per i lavori:

- La collocazione della segnaletica che dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dell'occupazione verificando costantemente il corretto posizionamento e qualora le condizioni del traffico lo richiedano anche un servizio di segnalamento manuale mediante movieri e/o in alternativa un impianto semaforico.
- La segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza dovrà essere coperta ed oscurata.

- Al termine dell'occupazione, tutta la segnaletica stradale temporanea sia verticale che orizzontale comprese le opere provvisorie dovranno essere totalmente rimosse, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e la segnaletica stradale preesistente a perfetta regola d'arte.
- La perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli art. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e dall'art.30 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
- L'istituzione della limitazione della velocità a 30 km/h, nonché del divieto di sorpasso nei tratti delimitati dall'apposita segnaletica.
- Alla Polizia Locale è dato incarico dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'Art. 3, c.4° della L. 07.08,1990 n.241 e s.m.i. che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- Straordinario innanzi al Capo dello Stato, sensi del DPR.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art. 37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

AVVISA

- A norma dell'Art. 8 della succitata Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., l'estensore della presente Ordinanza è il Responsabile Facente Funzioni - Area Tecnica.
- Per i trasgressori a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i, "Nuovo Codice della Strada", nonché della ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

Si invia la presente ordinanza per dovuta conoscenza, al Comando della Polizia Locale di Casalfiumanese, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Casalfiumanese ed all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Casalfiumanese.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Li, 07/11/2022

IL RESPONSABILE
Laura Pollacci
 (atto sottoscritto digitalmente)